



*CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIRIGENTI DI
AZIENDE PRODUTTRICI
DI BENI E SERVIZI*

25 NOVEMBRE 2009

I N D I C E

NOTA DI INTENTI

Pag. 5

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 Qualifica e suo riconoscimento – Applicabilità del contratto – Controversie	6
Art. 2 Istituzione del rapporto	"

PARTE SECONDA

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3 Trattamento minimo complessivo di garanzia	7
Art. 4 Importo per ex elemento di maggiorazione (ABROGATO)	10
Art. 5 Ex meccanismo di variazione automatica (ABROGATO)	"
Art. 6 Aumenti di anzianità (ABROGATO)	"
Art. 6 bis Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective)	"

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 7 Ferie	11
Art. 8 Aspettativa	"
Art. 9 Formazione – Aggiornamento culturale – professionale	12
Art. 10 Trasferte e missioni	"
Art. 11 Trattamento di malattia e di maternità	13
Art. 12 Trattamento di infortunio e di malattia da causa di servizio : Copertura assicurativa	"
Art. 13 Trasferimento di proprietà dell'azienda	16
Art. 14 Trasferimento del dirigente	"
Art. 15 Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione	17
Art. 16 Mutamento di posizione	18

PARTE QUARTA

TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Art. 17 Previdenza	19
Art. 18 Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo	"

PARTE QUINTA

TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO

Art. 19 Collegio arbitrale	20
-----------------------------------	----

Art. 20 <i>Informazione e consultazione dei dirigenti</i>	23
Art. 21 <i>Controversie</i>	"
 <u>PARTE SESTA</u>	
<u>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO</u>	
Art. 22 <i>Risoluzione del rapporto di lavoro</i>	25
Art. 23 <i>Preavviso</i>	"
Art. 24 <i>Trattamento di fine rapporto</i>	26
Art. 25 <i>Indennità in caso di morte</i>	27
Art. 26 <i>Anzianità</i>	"
 <u>PARTE SETTIMA</u>	
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
Art. 27 <i>Disposizioni generali e condizioni di miglior favore</i>	28
Art. 28 <i>Contributi sindacali</i>	"
Art. 29 <i>Decorrenza e durata</i>	"
 <u>ALLEGATI</u>	
<i>Elenco degli Allegati</i>	29
1. <i>Accordo 27 aprile 1995 sull'indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale, ecc.</i>	30
2. <i>Verbale di accordo 24 novembre 2004 per la verifica dei piani formativi in sede nazionale e territoriale</i>	32
2.1 <i>Allegato al verbale di accordo 24 novembre 2004 per la verifica dei piani formativi in sede nazionale e territoriale</i>	34
3. <i>Verbale di accordo 24 novembre 2004 per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta nei confronti dei dirigenti in stato di disoccupazione o dipendenti da aziende in liquidazione</i>	36
3.1 <i>Autorizzazione provvisoria alla Fondazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio" del 6 aprile 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di intermediazione</i>	38
3.2 <i>Interpello della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale in data 5 maggio 2008 riguardo all'applicazione dei benefici contributivi di cui all'art. 20 della Legge n. 266/1997 alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività di intermediazione svolta dall'Agenzia del Lavoro "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio"</i>	39
3.3 <i>Autorizzazione a tempo indeterminato alla Fondazione "Fondirigenti Giuseppe Taliercio" del 8 settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di intermediazione</i>	42
4. <i>Verbale di Accordo 14 aprile 2006 sul trattamento di maternità</i>	43
5. <i>Verbale di accordo 25 novembre 2009 relativo al FASI</i>	44
6. <i>Verbale di accordo 25 novembre 2009 sul Fondo bilaterale per il sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati – Gestione Separata Fasi (GSR/FASI)</i>	46
7. <i>Verbale di accordo 25 novembre 2009 per la promozione del Bilancio delle Competenze</i>	48

8. Verbale di accordo 25 novembre 2009 per il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro, limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, ecc	50
9. Verbale di accordo 25 novembre 2009 sulla previdenza complementare	52
10. Verbale di accordo 23 febbraio 2010 per approvazione nuovo statuto e regolamento 2 – gestione sostegno reddito (GSR)	54
10.1 Regolamento 2 Gestione Sostegno Reddito (GSR)	55
11. Lettera 17 giugno 2010 delle parti alla GSR-FASI per l'attuazione dell'accordo 25 novembre 2009 sulla GSR-FASI in caso di prestazioni con effetto dal 2009	63
12. Verbale di accordo 17 giugno 2010 per l'affidamento a Fondirigenti della procedura di individuazione delle società da convenzionare per bilancio di competenze e placement	64
12.1 Invito pubblico a manifestazione di interesse per i servizi per l'erogazione del bilancio di competenza e assessment, nonché per il servizio di placement	65
13. Modelli alternativi di compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (Management by Objective)	71
• Modello a	
• Modello b	76
• Modello c	83

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
25 NOVEMBRE 2009
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI
DI BENI E SERVIZI

Addì, 25 novembre 2009, in Roma

*tra la **Confindustria**, rappresentata dal Vice Presidente per le Relazioni Industriali, Affari Sociali e Previdenza, Alberto Bombassei che, assistito dal Direttore dell'Area Relazioni Industriali, Sicurezza ed Affari Sociali, Giorgio Usai, dal Direttore dell'Area Fisco, Finanza e Welfare, Elio Schettino, dal Vice Direttore dell'Area Relazioni Industriali, Sicurezza ed Affari Sociali, Pierangelo Albini e da Luca Del Vecchio, Massimo Marchetti, Fabio Pontrandolfi, ha guidato la delegazione composta da: Paolo Auricchio, Ferdinando Bertino, Mirco Botti, Domenico Braccialarghe, Gianpietro Breda, Davide Calabrò, Luigi Campanaro, Onofrio Capogrosso, Antonio Cappelli, Gabriele Cardia, Roberto Ceroni, Luigi Ciccarelli, Giuseppe De Paoli, Paolo Faieta, Giuseppe Gherzi, Roberto Guseo, Fabio Longo, Daniele Marrama, Carlo Mascellani, Elio Minicone, Federico Morelli, Raffaele Nardacchione, Alfredo Pasquali, Andrea Piscitelli, Paolo Rebaudengo, Massimo Richetti, Marco Romussi, Roberto Santarelli, Filippo Schittone, Carlo Maurizio Statti, Lucio Toninelli, Sergio Vergani, Paolo Villa;*

*e la **Federmanager** (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) rappresentata dal Presidente, Giorgio Ambrogioni e dalla Delegazione composta da Romano Ambrogi (Capo Delegazione), Eros Andronaco, Valter Cucciatti, Andrea Molza, Ruggero Rovelli, con l'assistenza del Direttore Generale, Mario Cardoni, e di Giancarlo Argenti, Roberto Granatelli, Riccardo Pericoli, Annalisa Sala;*

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 da valere per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

NOTA DI INTENTI

Confindustria e Federmanager confermano la volontà di consolidare un modello di relazioni industriali rispondente alla specificità della figura dirigenziale e sottolineano la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della responsabilità sociale dell'impresa.

Confindustria e Federmanager confermano di conseguenza che l'introduzione di modelli gestionali e retributivi che leghino quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali, costituisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, per la valorizzazione delle risorse dirigenziali nonché per dare effettiva attuazione alle intese contrattuali tra le parti.

L'Osservatorio bilaterale permanente monitorerà il livello di presenza e funzionamento di forme di retribuzione variabile collegate a criteri oggettivi e ad obiettivi collettivi ed individuali anche al fine di verificare il grado di diffusione dei modelli attuativi definiti con l'accordo 25 novembre 2009.

Attraverso l'Osservatorio bilaterale verranno promosse iniziative formative e culturali congiunte rivolte in particolare al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti sperimentali in ambito di FonDirigenti.

Annualmente, di norma nel corso del secondo semestre, le parti promuoveranno una riunione di delegazioni plenarie al fine di riferire circa i risultati dell'attività dell'Osservatorio con particolare riguardo agli esiti delle iniziative promosse onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 -Qualifica e suo riconoscimento- Applicabilità del contratto - Controversie

1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.

3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.

4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.

Art. 2 -Istituzione del rapporto

1. L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.

2. L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

PARTE SECONDA

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA

Art. 3 -Trattamento minimo complessivo di garanzia

1. Il «trattamento minimo complessivo di garanzia», come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.

2. Il «trattamento minimo complessivo di garanzia» è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

Il «trattamento minimo complessivo di garanzia» da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno 2010, è stabilito:

- in euro 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
- in euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.

Il «trattamento minimo complessivo di garanzia» da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 2012, è stabilito:

- in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
- in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.

Il «trattamento minimo complessivo di garanzia» da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno 2013, è stabilito:

- in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni;
- in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti.

L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data.

Il «trattamento minimo complessivo di garanzia» sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo.

3. Ai fini del confronto tra il «trattamento minimo complessivo di garanzia» e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione:

- il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica;
- l'importo ex elemento di maggiorazione;
- gli aumenti di anzianità;
- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by objective)

concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati "Piani Vendita" di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile, ai fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita.

4. Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al precedente comma 3, riconosciuto al dirigente ed il «trattamento minimo complessivo di garanzia», deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di «adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia», con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.

5. Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

6. Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente, continuerà ad essere erogato in tredici mensilità ovvero nel maggior numero di mensilità aziendali previsto. A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;
- ex elemento di maggiorazione;
- aumenti di anzianità;
- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam,

che saranno riunite in un'unica voce denominata «trattamento economico individuale».

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004-2008, il «trattamento economico individuale» sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

a) in via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, al dirigente già in servizio alla data del 24 novembre 2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.

A tal fine è considerata utile l'anzianità di servizio maturata nel corso dell'anno 2009 per i dirigenti in servizio alla data del 25 novembre 2009. Pertanto per i dirigenti che abbiano maturato un biennio nel corso del 2009, verranno corrisposti gli arretrati in unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile.

Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.

A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.

b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2009. In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.

DICHIARAZIONE A VERBALE

1. Ogni eventuale controversia individuale, plurima o collettiva relativa all'interpretazione della presente Parte Seconda - Trattamento minimo complessivo di garanzia, sarà esaminata direttamente fra le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nel corso di apposite riunioni che avranno luogo su richiesta di una delle parti e secondo procedure da definire.

Art. 4 - Importo per ex elemento di maggiorazione

L'art. 4 del CCNL 23 maggio 2000, come modificato dall'Accordo di rinnovo 26 marzo 2003 è stato abrogato dall'art. 4 dell'Accordo 24 novembre 2004.

Art. 5 - Ex meccanismo di variazione automatica

L'art. 5 del CCNL 23 maggio 2000, come modificato dall'Accordo di rinnovo 26 marzo 2003 è stato abrogato dall'art. 5 dell'Accordo 24 novembre 2004.

Art. 6 - Aumenti di anzianità

L'art. 6 del CCNL 23 maggio 2000, come modificato dall'Accordo di rinnovo 26 marzo 2003 è stato abrogato dall'art.6 dell'Accordo 24 novembre 2004.

Con l'Accordo 25 novembre 2009 è stata concordata la disciplina transitoria riportata in calce al precedente art. 3.

Art. 6 bis - Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective)

1. Le aziende, di norma annualmente, informeranno la RSA circa i criteri e le modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti adottati.

2. Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali - in coerenza con l'esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competitività e tenuto conto dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 - vengono allegati al presente contratto tre modelli alternativi di MBO che potranno essere di riferimento per le stesse aziende.

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 7 -Ferie

1. A partire dal 1° gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
3. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
4. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
5. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
6. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
7. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
8. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 ottobre 1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi.

Art. 8 -Aspettativa

1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.
2. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.

3. I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblea regionale ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

4. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.

5. I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione della prestazione medesima; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

Art. 9 -Formazione - Aggiornamento culturale-professionale

1. Allo scopo di realizzare, in maniera continua e permanente, la formazione e l'aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, le parti, in relazione agli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 2000, hanno costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Fondo per la formazione continua dei dirigenti denominato «Fondirigenti Giuseppe Taliercio».

2. Per quanto riguarda l'accordo istitutivo, lo statuto ed il regolamento di «Fondirigenti Giuseppe Taliercio», le parti fanno espresso rinvio alle separate intese.

Art. 10 -Trasferte e missioni

1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili pari, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad euro 65,00 (sessantacinque/00 euro). A decorrere dal 1° gennaio 2007 tale importo sarà elevato ad euro 75,00 (settantacinque/00 euro). Lo stesso importo sarà elevato ad 80 (ottanta/00) euro a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ad 85 (ottantacinque/00) euro a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il suddetto importo sarà adeguato in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

2. In casi di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente; in ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al primo comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.

3. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e sono

suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo.

4. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore.

Art. 11 -Trattamento di malattia e di maternità

1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

2. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.

3. Alla scadenza dei termini sopra indicati ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

4. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

5. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.

6. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.

Art. 12 -Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa

1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione, integrando quanto erogato dall'Inail a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell'Inail è anticipata al dirigente dall'azienda, che ne recupera il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell'Istituto.

2. L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

- a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
- b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;
- c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

3. Agli effetti dei precedenti commi si considera:

- infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124;
- retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dell'art. 24.

4. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l'obbligo di iscrizione all'INAIL, l'azienda inserirà nella polizza di cui al precedente secondo comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda:

- a) la riduzione dell'indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'Inail all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato;
- b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall'Inail;
- c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'Inail o dal Giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della Compagnia;
- d) l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'Inail ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, su richiesta della Compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l'obbligo di proporre causa all'Inail.

In caso di esito favorevole, il dirigente dovrà restituire alla Compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.

5. L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari, a decorrere dal 1° luglio 2005 ad euro 116.202,80 quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Detti importi, a decorrere dal 1° luglio 2007 saranno pari rispettivamente ad euro 129.114,22 ed a euro 180.759,91. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di euro 139,44 annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. Gli stessi importi, a decorrere dal 1° luglio 2010 saranno pari rispettivamente a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro ed a 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 150,00 (centocinquanta/00) euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.

6. Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l'entità del concorso economico del dirigente ivi stabilito operano a decorrere dalle date indicate.

7. Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.

8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al secondo comma, relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al quinto comma, relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui ai richiamati secondo e quinto comma, rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.

DICHIARAZIONI A VERBALE

I. Le parti si danno reciprocamente atto che, relativamente all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al dirigente di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, i commi 2, lett. a), e 5 dell'art. 12 si interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di detto riconoscimento.

II. Le parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. a) e b), 5 e 8 dell'art. 12, le Società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:

1. dall'Inps o altro Ente previdenziale, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;

2. dall'Inail, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente.

III. Le parti concordano che in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. c), 5 e 8 dell'art.12, sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.

IV. Infine, resta inteso tra le parti che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma 5 dell'art. 12 cessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista per l'assicurazione contro tale evento.

V. Le parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965, di cui al terzo comma del presente articolo, deve intendersi comprensivo dell'ampliamento disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997, in base alla quale l'Inail indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui il dirigente dimostri l'origine professionale.

Art. 13 -Trasferimento di proprietà dell'azienda

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 del cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.

2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente, il quale, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

Art. 14 -Trasferimento del dirigente

1. Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.

2. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari conviventi e a carico.

3. Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennità una tantum pari a 3 mensilità e mezzo di retribuzione per il dirigente con

carichi di famiglia ed a 2 mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.

4. Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.

5. Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione, anche l'azienda esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente.

6. Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data di trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.

7. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.

8. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.

9. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55° anno se uomo o il 50° se donna.

NOTA A VERBALE

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'azienda di rispettare i termini di preavviso di cui al comma 2, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.

Art. 15 -Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.

2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari , a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.

4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.

5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Confindustria e Federmanager confermano che le tutele di cui all'art. 15 sono state da sempre considerate applicabili, alle condizioni e con i limiti ivi stabiliti, anche nei confronti del dirigente cui sia stata contestata una responsabilità per danno erariale.

Art. 16 -Mutamento di posizione

1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, o anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

NOTE A VERBALE AGLI ARTT. 13, 14, 15 E 16

I - Le parti si danno atto che, considerata la particolare, specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso o frazione di essa, previsto dalle norme sopra indicate a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto sulla determinazione dell'anzianità, né per il computo del trattamento di fine rapporto.

II - Il preavviso dovuto dal dirigente, in caso di dimissioni di cui ai predetti articoli, è di 15 giorni.

PARTE QUARTA

TUTELE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Art. 17 -Previdenza

- 1. Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia .*
- 2. Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità.*
- 3. Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.*

Art. 18 -Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo

- 1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza integrativa di malattia, come disciplinate dalle apposite separate intese contestualmente sottoscritte alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo.*
- 2. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.*

PARTE QUINTA

TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO

Art. 19 -Collegio arbitrale

1. È istituito, a cura delle Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'art. 22.

2. Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri di cui uno designato da ciascuna delle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, territorialmente competente, uno dalla Organizzazione della Federazione nazionale dirigenti industriali, territorialmente competente, ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.

3. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.

4. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

5. Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni delle due parti territorialmente competenti, il Collegio ha sede presso la Direzione provinciale del lavoro.

6. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni territoriali competenti.

7. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., dell'Organizzazione territoriale competente della Federmanager, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dell'art. 22.

8. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura dell'Organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e, per conoscenza, all'azienda interessata.

9. La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. Se vi siano più sedi di lavoro tra loro concorrenti la determinazione della competenza territoriale, tra le indicate sedi, è rimessa alla scelta del dirigente.

10. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Organizzazione imprenditoriale.

11. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.

12. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 10, salva la facoltà del Presidente di disporre di una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

13. L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del contraddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio.

14. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonché quello di cui al comma 4 dell'art. 22, sopra richiamato.

15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:

- un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso;
- un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tale misura massima sarà pari a 21 mesi ed a 20 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

16. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 7 mensilità in corrispondenza del 54° e 55° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 52° e 57° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 51° e 58° anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 50° e 59° anno compiuto.

17. In conformità all'art. 412 ter, lett. e), c.p.c., il compenso del Presidente, ripartito al 50% fra le parti in causa, è determinato secondo i criteri pattuiti dalle competenti organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti.

18. Il compenso degli altri Componenti del Collegio sarà a carico delle rispettive parti in causa.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo, in caso di disdetta del contratto, continuano a produrre i loro effetti dopo la scadenza e fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui al presente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, temperando e componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa; ovvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari.

Pertanto, le parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentanti ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinché, comunque, azienda e dirigente, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., anche al di fuori, quindi, del tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, realizzino la conciliazione medesima.

Le parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna e utile iniziativa e azione nei confronti dei rispettivi rappresentanti, che, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale risoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il licenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione del predetto rapporto.

NORME DI ATTUAZIONE

I - Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del comma 4 del presente articolo, i Collegi già costituiti in base al comma 2 dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 ottobre 1989 si intendono prorogati in carica fino alla scadenza del presente contratto, salvo che da parte delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti non si richieda, congiuntamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, la costituzione ex novo del Collegio in base alle norme di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il nuovo Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni.

Tuttavia i ricorsi che, alla data di stipulazione del presente contratto, siano pendenti avanti i Collegi già costituiti o che siano inoltrati nel periodo intercorrente tra la data di stipulazione stessa ed il momento della eventuale richiesta di costituzione di nuovo Collegio, ai sensi del comma 1 della presente norma di attuazione, verranno definiti dai medesimi indipendentemente dalla intervenuta eventuale costituzione del nuovo Collegio.

II - In caso di eventuale costituzione di nuovo Collegio, il termine di cui al comma 7 del presente articolo si intende prorogato fino al decimo giorno successivo a quello dell'avvenuta costituzione del Collegio e ciò anche ove tale costituzione fosse successiva alla scadenza dei termini sopra richiamati (prima norma di attuazione).

Art. 20 - Informazione e consultazione dei dirigenti

1. I sindacati dei dirigenti competenti per territorio ed aderenti alla Federmanager possono istituire rappresentanze sindacali nelle aziende.

2. In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltrechè alla Federmanager, alle aziende interessate ed alla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente.

3. In particolare, le Rappresentanze aziendali potranno esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.

4. In attuazione della direttiva 2002/14/CE come recepita dal d.lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, le imprese e le RSA si incontreranno, almeno due volte l'anno, per discutere sull'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio ed alle politiche degli investimenti. Nella stessa occasione formeranno oggetto di informazione le politiche sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retribuzione variabile: questo anche in attuazione di quanto previsto nella "Nota di intenti" posta a premessa del contratto. Saranno altresì oggetto di informazione le decisioni dell'impresa che possano comportare sostanziali modifiche dell'organizzazione del lavoro anche se non direttamente incidenti sulle funzioni della dirigenza.

5. Le informazioni rese alle RSA e qualificate come riservate dalle imprese, non potranno essere divulgate a terzi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 25/2007.

6. Le parti concordano che le imprese non avranno alcun obbligo di preventiva consultazione qualora la divulgazione delle informazioni riservate possa recare danno all'impresa e/o creare notevoli difficoltà.

7. Entro il primo semestre di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, sarà costituita fra le parti una commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n.25/2007.

8. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le norme di cui al d.lgs. n. 25/2007.

Art. 21 -Controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.

2. Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione di norme di legge, di clausole del contratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di legge, all'esame delle competenti organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.

3. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata dalla Organizzazione territoriale competente. Le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle Organizzazioni territoriali interessate.

4. Laddove siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art. 20, Rappresentanze aziendali, le questioni di cui al comma 2 potranno essere esaminate in prima istanza con dette rappresentanze.

PARTE SESTA

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 22 -Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19.
4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.
5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24.
6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).

Art. 23 -Preavviso

1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
 - a) mesi otto di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni;
 - b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
5. È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

6. Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.

7. L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.

8. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

9. Agli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano che dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1985, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, il preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

Art. 24 -Trattamento di fine rapporto

1. In caso di risoluzione del rapporto, spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 23, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del cod. civ., per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità da calcolarsi all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati.

«Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l'anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in

ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell'indennità di anzianità.

Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituto art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità.

Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1.

La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3.

Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituto art. 22 per consentire la migliore misura per l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l'indicato rapporto».

Art. 25 -Indennità in caso di morte

1. In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 24. Ciò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa.

Art. 26 -Anzianità

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche.

2. Agli effetti della determinazione dell'anzianità ogni anno iniziato si computa pro-rata in relazione ai mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

3. All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto.

PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 -Disposizioni generali e condizioni di miglior favore

1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

2. Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono mantenute ad personam.

Art. 28 -Contributi sindacali

1. Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti al sindacato dirigenti industriali della Federmanager (già Fndai), territorialmente competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.

Art. 29 -Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 25 novembre 2009, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2013.

2. In caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata a.r. almeno 2 mesi prima della scadenza indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

ALLEGATI

Elenco degli Allegati

<i>1. Accordo 27 aprile 1995 sull'indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale, ecc.</i>	<i>30</i>
<i>2. Verbale di accordo 24 novembre 2004 per la verifica dei piani formativi in sede nazionale e territoriale</i>	<i>32</i>
<i>2.1 Allegato al verbale di accordo 24 novembre 2004 per la verifica dei piani formativi in sede nazionale e territoriale</i>	<i>34</i>
<i>3. Verbale di accordo 24 novembre 2004 per la promozione dell'incontro tra domanda e offerta nei confronti dei dirigenti in stato di disoccupazione o dipendenti da aziende in liquidazione</i>	<i>36</i>
<i>3.1 Autorizzazione provvisoria alla Fondazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio" del 6 aprile 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di intermediazione</i>	<i>38</i>
<i>3.2 Interpello della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale in data 5 maggio 2008 riguardo all'applicazione dei benefici contributivi di cui all'art. 20 della Legge n. 266/1997 alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività di intermediazione svolta dall'Agenzia del Lavoro "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio"</i>	<i>39</i>
<i>3.3 Autorizzazione a tempo indeterminato alla Fondazione "Fondirigenti Giuseppe Taliercio" del 8 settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di intermediazione</i>	<i>42</i>
<i>4. Verbale di Accordo 14 aprile 2006 sul trattamento di maternità</i>	<i>43</i>
<i>5. Verbale di accordo 25 novembre 2009 relativo al FASI</i>	<i>44</i>
<i>6. Verbale di accordo 25 novembre 2009 sul Fondo bilaterale per il sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati – Gestione Separata Fasi (GSR/FASI)</i>	<i>46</i>
<i>7. Verbale di accordo 25 novembre 2009 per la promozione del Bilancio delle Competenze</i>	<i>48</i>
<i>8. Verbale di accordo 25 novembre 2009 per il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro, limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, ecc</i>	<i>50</i>
<i>9. Verbale di accordo 25 novembre 2009 sulla previdenza complementare</i>	<i>52</i>
<i>10. Verbale di accordo 23 febbraio 2010 per approvazione nuovo statuto e regolamento 2 – gestione sostegno reddito (GSR)</i>	<i>54</i>
<i>10.1 Regolamento 2 Gestione Sostegno Reddito (GSR)</i>	<i>55</i>
<i>11. Lettera 17 giugno 2010 delle parti alla GSR-FASI per l'attuazione dell'accordo 25 novembre 2009 sulla GSR-FASI in caso di prestazioni con effetto dal 2009</i>	<i>63</i>
<i>12. Verbale di accordo 17 giugno 2010 per l'affidamento a Fondirigenti della procedura di individuazione delle società da convenzionare per bilancio di competenze e placement</i>	<i>64</i>
<i>12.1 Invito pubblico a manifestazione di interesse per i servizi per l'erogazione del bilancio di competenza e assestement, nonché per il servizio di placement</i>	<i>65</i>
<i>13. Modelli alternativi di compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati(Management by Objective)</i>	
• <i>Modello a</i>	<i>71</i>
• <i>Modello b</i>	<i>76</i>
• <i>Modello c</i>	<i>83</i>

**ACCORDO SULL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE
IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
PER RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE,
RICONVERSIONE, CRISI AZIENDALE, ECC.**

Addì, 27 aprile 1995

tra la Confindustria;

l'Associazione Sindacale Intersind

e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali

si è convenuto quanto segue:

a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il Decreto del Ministro del Lavoro di cui all'art. 1, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

La predetta indennità supplementare è automaticamente aumentata in relazione all'età del dirigente interessato, ove questa risulti compresa tra i 47 e i 55 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

5 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;
4 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;
3 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;
2 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;
1 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto.

La disciplina di cui sopra trova applicazione, con pari decorrenza, anche nelle ipotesi di amministrazione straordinaria (gestione commissariale) attuata ai sensi e con la procedura della legge 3 aprile 1979, n. 95, sempreché l'azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge medesima.

La medesima disciplina trova altresì applicazione, sempre con pari decorrenza, nei casi di messa in liquidazione previsti dal Codice Civile, con esclusione delle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo e di altre forme di procedure concorsuali. Nei casi di cui al presente comma, la misura dell'indennità supplementare sarà comunque limitata a quella di cui al primo comma.

L'accettazione del trattamento come determinato nei commi precedenti comporta automaticamente la rinuncia del dirigente a ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 19 del contratto nazionale.

Ove la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo riguardi dirigente dipendente da impresa interessata alla misura di pensionamento anticipato disposte da apposite norme di legge con riferimento alle fattispecie di cui al 1° comma - sempreché, naturalmente, il dirigente stesso sia nelle condizioni previste dalle predette norme per l'esercizio della facoltà di pensionamento anticipato - la misura dell'indennità supplementare si intende in ogni caso limitata a quella stabilita dal predetto 1° comma e la disciplina da quest'ultimo prevista è applicata in via sostitutiva del ricorso al Collegio arbitrale disciplinato dall'art. 19 del contratto nazionale, ricorso che, nelle ipotesi di cui al presente comma, si considera comunque non esperibile dal dirigente.

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60 se donna), non si applica la disciplina di cui al presente accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo si riferisce esclusivamente alle fattispecie giuridiche individuate, con gli specifici richiami delle relative fonti legislative, e che a tali fattispecie le parti intendono continuare a riferirsi anche qualora le stesse dovessero risultare collocate nel contesto di sopravvenute disposizioni di legge.

**VERBALE DI ACCORDO PER LA VERIFICA DEI PIANI
FORMATIVI IN SEDE NAZIONALE E TERRITORIALE**

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

premesso che

- la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze;
- è ormai consolidata la necessità di favorire un costante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dall'innovazione tecnologica e dalla complessità sociale;

visti

- l'articolo 118, commi 1 e seguenti della l. n. 388/2000, modificata dalla l. n. 289/2002 che prevede il finanziamento, attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
- l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione di Fondirigenti, Fondo per la Formazione Professionale Continua dei Dirigenti delle Aziende Produttrici di Beni e Servizi del 23 maggio 2002;
- lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti del 9 dicembre 2002;

si conviene

1. di costituire una Commissione tecnica paritetica composta da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza di Confindustria e 3 di Federmanager con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere sulle richieste di finanziamento predisposte, con valenza nazionale o pluriregionale, da organizzazioni di rappresentanza delle imprese e/o associazioni temporanee di imprese che, per la natura stessa della organizzazione/associazione, non hanno o non possono avere una ordinaria interlocuzione a carattere sindacale con Federmanager né in sede nazionale né territoriale e/o aziendale;

2. le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in occasione della riunione di insediamento tenendo comunque conto che:

a) la Commissione verificherà che nel piano formativo sottoposto al suo esame siano presenti i requisiti richiesti nell'allegato alla domanda di finanziamento del formulario di presentazione predisposto da Fondirigenti;

b) la Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani ai requisiti sopra richiamati, mediante apposito verbale.

3. La Commissione potrà altresì predisporre e proporre alle parti in epigrafe piani formativi d'interesse nazionale per imprese e dirigenti.

4. Al fine di favorire l'approvazione dei piani formativi aziendali nei casi di assenza di r.s.a. per i dirigenti, è facoltà delle Associazioni territoriali di Confindustria e di Federmanager prevedere, con relative intese, la costituzione di una apposita Commissione paritetica territoriale allo scopo di esaminare, approvare e validare i piani formativi aziendali ai fini di accedere al finanziamento da parte di Fondirigenti.

Il verbale d'intesa eventualmente sottoscritto in sede territoriale dovrà risultare aderente ai contenuti del protocollo allegato al presente accordo e dovrà essere trasmesso alle parti e a Fondirigenti.

Il parere di conformità espresso dalla suddetta Commissione nella scheda di validazione del piano formativo aziendale, dovrà essere trasmesso a Fondirigenti unitamente al piano formativo aziendale per il quale si richiede il finanziamento.

Allegato 1

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali e Affari Sociali
ALBERTO BOMBASSEI

FEDERMANAGER
Il Presidente
EDOARDO LAZZATI

**ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO
PER LA VERIFICA DEI PIANI FORMATIVI
IN SEDE NAZIONALE E TERRITORIALE**

Protocollo d'Intesa

Addì,

Tra

l'Associazione Industriale di rappresentata da
.....
.
e

FEDERMANAGER rappresentata da
.....
.

premesso che

la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze;

è ormai consolidata la necessità di favorire un costante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema industriale nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale;

visti

- l'articolo 118 c. 1 e segg. della legge 388/2000 che prevede il finanziamento, attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti;
- l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi del 23 maggio 2002 (Fondirigenti);
- lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti del 9 dicembre 2002;
- il decreto del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2003;

si conviene quanto segue

entro il verrà costituita una Commissione bilaterale paritetica composta da 4 componenti, di cui 2 in rappresentanza dell'Associazione Industriale di e 2 di Federmanager, con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere di conformità su piani formativi aziendali predisposti dalle

aziende in assenza di r.s.a. dei dirigenti, per l'accesso ai finanziamenti di Fondirigenti.

I suddetti progetti saranno dichiarati conformi sulla base dei seguenti requisiti:

- finalità dell'intervento e descrizione delle competenze da sviluppare, aggiornare e/o riqualificare;
- individuazione delle modalità dell'intervento formativo e sua articolazione

La Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani mediante apposito verbale.

La Commissione ha, inoltre, il compito di:

- proporre alle Parti firmatarie del presente accordo ipotesi di piani formativi territoriali e settoriali di interesse per il personale dirigente dipendente di aziende aderenti al Fondirigenti;
- compiere valutazioni, sulla base dei dati forniti da Fondirigenti, circa la distribuzione degli interventi di formazione continua dei dirigenti sul territorio.

L'attività di segreteria sarà assicurata dall'Associazione

Le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in occasione della riunione di insediamento.

Associazione/Unione	Federmanager
Industriali di	di
.....	

**VERBALE DI ACCORDO PER LA PROMOZIONE
DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA
NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI IN STATO
DI DISOCCUPAZIONE O DIPENDENTI
DA AZIENDE IN LIQUIDAZIONE**

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

Premesso che

- con verbale di accordo 6 febbraio 2004 le suddette Parti hanno concordato la costituzione di un Gruppo di studio paritetico con il compito di esaminare e proporre soluzioni idonee alla costituzione, nell'ambito di Fondirigenti, ovvero di un Ente bilaterale ad hoc, di una Agenzia del lavoro della dirigenza gestita dalle parti;
- la richiamata disposizione contenuta nel suddetto D.L.vo stabilisce che sono autorizzati, tra gli altri, allo svolgimento dell'attività di intermediazione gli enti bilaterali nel rispetto dei requisiti previsti dalla disposizione medesima;
- il quadro normativo si è completato con l'emanazione dei previsti decreti ministeriali ma è ancora necessario fare gli opportuni approfondimenti circa la loro corretta attuazione;
- occorre utilizzare, per quanto consentito, il sostegno logistico e organizzativo delle parti al fine di realizzare il necessario coinvolgimento del territorio nonché quelle economie di scala che consentono la maggiore efficienza;
- a questo fine le attività dovranno tenere conto di quanto già esistente in materia nell'ambito delle stesse parti e tenendo conto che Fondirigenti ha già la natura di ente bilaterale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003;

tutto ciò premesso

le parti convengono che:

1) tenendo conto del disposto dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 276/2003, nonché del contenuto dei successivi decreti attuativi, è possibile avviare, nell'ambito dell'ente bilaterale Fondirigenti, previo rilascio dell'apposita autorizzazione ministeriale, l'attività di promozione dell'incontro tra domanda e offerta nei confronti dei dirigenti in stato di disoccupazione o dipendenti da aziende in liquidazione, in modo che possano mettere in rete le loro caratteristiche professionali al fine di favorire una rapida ricollocazione;

2) è altresì possibile creare una rete di punti informatici, collegati con la banca dati centrale gestita da Fondirigenti, avvalendosi, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, delle

strutture territoriali di Federmanager e di Confindustria, in modo da favorire la raccolta dei curricula dei dirigenti di cui al punto 1;

3) le parti intendono altresì offrire ai dirigenti di cui al punto 1 l'insieme dei seguenti servizi, anche per il tramite di convenzioni con altre agenzie autorizzate:

- consulenza, informazione e riorientamento, su richiesta dei manager interessati, per ridurre i gap professionali, fornendo anche indicazioni sui trend di sviluppo;
- assistenza per l'analisi e l'identificazione dei bisogni di formazione dei dirigenti di cui al punto 1) e delle relative scelte formative;

4) al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai punti precedenti è necessario effettuare le opportune verifiche tecniche, anche al fine di valutare l'impiego delle risorse professionali necessarie ed i costi relativi;

5) saranno, altresì, verificate forme e modi per avviare in quattro aree, a titolo sperimentale, i servizi integrati coerenti agli obiettivi prefissati al precedente punto 3), tenendo conto delle particolari situazioni di criticità relative alla domanda ed offerta di lavoro e alla possibilità di avvalersi in loco di condizioni ambientali ritenute idonee;

6) vengono pertanto affidate ad un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti, le verifiche tecniche previste ai punti precedenti;

7) il gruppo terminerà i propri lavori in tempo utile per sottoporre alle parti ogni elemento di valutazione e di costo al fine di consentire l'operatività dell'iniziativa entro il mese di febbraio 2005.

Le parti proporranno al Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti di valutare e deliberare in merito alle risorse economiche da destinare per la realizzazione dell'insieme delle iniziative previste.

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali e Affari Sociali
ALBERTO BOMBASSEI

FEDERMANAGER
Il Presidente
EDOARDO LAZZATI

**AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA FONDAZIONE
"FONDIRIGENTI - GIUSEPPE TALIERCIO" DEL 6 APRILE 2006 DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
INTERMEDIAZIONE**

FONDIRIGENTI
n. prot. <u>EDR 451 IN 102/1006</u>
data <u>10.04.2006</u>

***Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali***

**DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
DIVISIONE I**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/04/2006
Prot. 13 / 1 / 0009067

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14.02.2003 n. 30;

VISTO il decreto legislativo 10.09.2003 n. 276;

VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 e il decreto ministeriale 5 maggio 2004;

VISTA la richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di intermediazione presentata - ai sensi degli articoli 4, comma 2 e 6, comma 3 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276- dalla Fondazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio", Ente bilaterale, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 152, ed esaminata la relativa documentazione;

VISTO l'articolo 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003;

ACCERTATO che in capo all'Ente richiedente sussistono i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276;

RILASCI

alla Fondazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio", Ente bilaterale, **autorizzazione provvisoria** all'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276.

DISPONE

contestualmente l'iscrizione della predetta società nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. III, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 23.12.2003.

Roma, 06 APR. 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Lea Battistoni)

Lea Battistoni

INTERPELLO DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN DATA 5 MAGGIO 2008 RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 266/1997 ALLE ASSUNZIONI DEI DIRIGENTI DISOCCUPATI AVVENUTE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE SVOLTA DALL'AGENZIA DEL LAVORO "FONDIRIGENTI - GIUSEPPE TALIERCIO"



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

INTERPELLO N. 12/2008



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 05/05/2008
Prot. 25 / 1 / 0005902

*Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - Roma*

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – benefici contributivi applicabili alle assunzioni di dirigenti disoccupati – interpretazione art. 20, L. n. 266/1997.

La Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 20, comma 2, L. n. 266/1997.

Tale norma prevede la concessione di benefici contributivi a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti privi di occupazione, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego e le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.

Premesso che le Agenzie pubblicistiche per l'Impiego sono venute meno ad opera dell'art. 8, D.Lgs. n. 297/2002, la Confindustria chiede se i sopra richiamati benefici contributivi siano applicabili alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività di intermediazione svolta dall'Ente bilaterale Fondodirigenti.

Tale Ente, denominato anche *Manager At Work*, è un'Agenzia per il lavoro di natura privata costituita da Confindustria e Federmanager per favorire la ricollocazione dei dirigenti disoccupati e dipendenti di aziende in stato di liquidazione, autorizzata da questo Ministero a svolgere attività d'intermediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il quadro ordinamentale che disciplina lo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ha subito nel corso degli ultimi dieci anni una profonda evoluzione.

Si è infatti passati da un sistema in cui gli uffici pubblici costituivano l'unico canale di collegamento tra lavoratore e datore di lavoro (monopolio pubblico del collocamento L. n. 264/1949 – L. n. 59/1997) ad un modello c.d. misto che realizza il raccordo tra pubblico e privato.

favorendo un regime di concorrenza e competizione nella gestione del mercato del lavoro (dualismo pubblico e privato D.Lgs. n. 469/1997 – D.Lgs. n. 276/2003).

La definitiva liberalizzazione, avvenuta ad opera del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che delle società private, denominate Agenzie per il lavoro, possano essere autorizzate dal Ministero del lavoro, sulla base dell'accertamento di specifici e rigorosi requisiti giuridici e finanziari, a svolgere attività a-b) di somministrazione di lavoro, c) di intermediazione, d) di ricerca e selezione del personale, e) di supporto alla ricollocazione, attività comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Ministero stesso (artt. 4 e 5).

Va inoltre evidenziato che l'art. 6 del citato D.Lgs. consente ad una serie di Enti (tra cui rientra Fondodirigenti) l'esercizio delle attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, purché siano rispettati i requisiti inerenti i locali (aperti al pubblico negli orari di ufficio e accessibili ai disabili) e relativi al personale, l'attività sia senza scopo di lucro e venga garantita l'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro.

Con riferimento alle Agenzie per il lavoro abilitate a svolgere attività d'intermediazione, sia in regime ordinario sia in regime particolare, va sottolineato che le stesse pur avendo natura privatistica, sembrano svolgere la medesima attività delle cessate Agenzie per l'impiego, attività avente comunque rilievo e finalità pubblicistica, tanto che l'esercizio della stessa è sottoposto al possesso di determinati requisiti di legge, ad autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e non può essere in alcun modo oggetto di transazione commerciale.

Non appare decisivo, dunque, il rilievo che l'art. 20 L. n. 266/1997 si riferisca, ai fini della concessione dei benefici contributivi, all'attività che svolgevano le Agenzie pubblicistiche per l'impiego ormai non più esistenti, in quanto il richiamo alle suddette Agenzie non configura un rinvio recettizio ma un rinvio formale e dunque dal venir meno delle stesse non si può far conseguire anche l'automatica abrogazione del citato articolo e dei predetti benefici.

Ciò in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privata del soggetto che svolge attività d'intermediazione, la finalità ricollocativa perseguita dalla norma continua ad essere meritevole delle agevolazioni contributive previste dalla stessa.

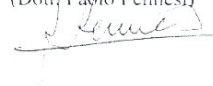
Inoltre, come già detto, l'attività d'intermediazione esercitata è comunque rispondente alle disposizioni normative che nell'attuale contesto ordinamentale regolano lo svolgimento di tale attività.

Per le ragioni sopra esposte e in risposta al quesito avanzato, questa Direzione ritiene che i benefici contributivi di cui all'art. 20 della L. n. 266/1997 siano applicabili alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività d'intermediazione, anche di tipo convenzionale.

svolta dalla Agenzia Fondodirigenti, nonché dalle altre Agenzie private per il lavoro di cui agli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, autorizzate dal Ministero del lavoro allo svolgimento della predetta attività.

Al riguardo si ritiene opportuno che dette Agenzie comunichino i nominativi dei dirigenti ricollocati, con indicazione delle relative imprese, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio ed alla Direzione generale del Mercato del Lavoro di questo Ministero, al fine di consentire il necessario monitoraggio dell'attività e dei correlati aspetti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)



**AUTORIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ALLA FONDAZIONE "FONDIRIGENTI -
GIUSEPPE TALIERCIO" DEL 8 SETTEMBRE 2008 DEL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE**



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
Div. I

FONDIRIGENTI
Viale Pasteur, 10
00144 - ROMA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/09/2008
Prot. 13 / I / 0017181

Oggetto: FONDIRIGENTI. Istanza di autorizzazione a tempo indeterminato.
Decorrenza termini.

In riferimento all'istanza di autorizzazione a tempo indeterminato all'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 276/03, in applicazione del regime particolare di cui all'art. 6 del citato testo normativo, inoltrata dalla fondazione "Fondirigenti - Giuseppe Taliercio", quale ente bilaterale costituito da Federmanager e Confindustria con accordo del 23 maggio 2002, si comunica che ad oggi non sono pervenuti tutti gli esiti degli accertamenti ispettivi richiesti, ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

Tutto ciò premesso, in assenza della relazione ispettiva riguardante la sede legale dell'agenzia de qua, non ancora pervenuta a questa Amministrazione, così come le relazioni delle filiali di Bergamo e Torino, ed essendo decorsi i novanta giorni, fissati dalla legge per il procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, da parte di questa Direzione Generale, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del D. Lgs. 276/2003, la domanda di autorizzazione a tempo indeterminato si intende, comunque, accettata.

Si ricorda inoltre che è attribuito, in generale, alla scrivente Direzione il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni provvisorie e definitive dall'art. 7 del D.M. 23/12/0003.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Vera Marincioni



IL DIRIGENTE DELLA DIV. I
(Dott. Antonio Costantino)

**Verbale di accordo sul
trattamento di maternità**

Addi 14 aprile 2006, in Roma, CONFINDUSTRIA E FEDERMANAGER,

- vista la legge 24 febbraio 2006, n. 104 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che estende la tutela previdenziale alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti;
- valutato che la legge 24 febbraio 2006, n. 104 pone a carico dei datori di lavoro il versamento obbligatorio del contributo per l'assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente nella misura prevista dall'art. 79, comma 1, del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151/2001, in considerazione dei diversi settori produttivi,
- considerato che l'art. 11, commi 5, 6 e 7 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, pone a carico dell'azienda le prestazioni economiche relative al periodo di assenza obbligatoria ed al permesso facoltativo post - maternità e che, pertanto, tale disciplina va rivista alla luce dell'obbligo di versamento a carico del datore di lavoro per la copertura previdenziale prevista dal decreto legislativo n. 151/2001;

convengono quanto segue:

- i commi 5 e 6 dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004, vengono così sostituiti:
 - 5. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.
 - 6. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.
- Il comma 7 del medesimo art. 11 è abrogato.

CONFINDUSTRIA

FEDERMANAGER

VERBALE DI ACCORDO RELATIVO AL FASI

Addì, 25 novembre 2009, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

premesso

- che è comune intenzione delle parti rafforzare il Fasi con particolare riferimento ad un miglioramento complessivo delle prestazioni nonché ad un adeguamento delle contribuzioni al Fondo;
- che altresì le stesse parti concordano, anche sulla base della recente normativa di settore e fiscale, di finalizzare detto miglioramento sia nelle aree d'intervento ritenute coerenti con il nuovo assetto normativo sia nelle altre aree valutate prioritarie;
- che, ai fini dell'individuazione delle aree di intervento, occorre tener conto delle risultanze delle analisi realizzate dal gruppo di lavoro ad hoc istituito dalle parti con verbale di incontro dell'8 giugno 2009;
- che, valutando le attuali regole di rimborso del Fondo, sia necessario individuare soluzioni che consentano di accrescere la capacità di risposta del Fasi in termini di rapporto liquidato/richiesto in particolari aree d'intervento favorendo, altresì, l'utilizzo del sistema delle convenzioni in forma diretta;

tutto ciò premesso e valutato,

convengono

di adottare i seguenti interventi, da realizzare con decisioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo:

1. potenziare le prestazioni nell'area odontoiatrica e degli interventi chirurgici, con particolare attenzione ai grandi interventi;
2. potenziare le prestazioni nell'area dei servizi socio-sanitari;
3. definire un tariffario di rimborso differenziato nell'area odontoiatrica, con tariffe maggiorate nel rimborso di prestazioni erogate nella forma diretta, al fine di favorire l'accesso degli assistiti verso i professionisti e le strutture convenzionate.

Al fine di consentire il citato potenziamento delle prestazioni, i contributi previsti per le diverse tipologie di iscrizione sono aumentati come da tabella allegata

(valori in euro)

	2010	2011	2012
Impresa per dirigente in servizio	1.576,00	1.664,00	1.740,00
Impresa per solidarietà	1.064,00	1.124,00	1.176,00
Dirigente in servizio	800,00	844,00	880,00
Pensionato post 88	960,00	1.012,00	1.056,00
Pensionato ante 88	880,00	928,00	972,00

Nel mese di giugno 2012 le parti procederanno alla verifica circa gli equilibri di bilancio per assumere ogni conseguente decisione.

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali, Affari Sociali e Previdenza
ALBERTO BOMBASSETI

FEDERMANAGER
Il Presidente
GIORGIO AMBROGIONI

**VERBALE DI ACCORDO SUL FONDO BILATERALE
PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO
DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI -
GESTIONE SEPARATA FASI (GSR/FASI)**

Addì, 25 novembre 2009 in Roma

Confindustria

e

Federmanager

premesse

- a) con l'accordo 27 luglio 2006 sottoscritto tra le stesse parti si è convenuto di dare vita ad un sistema di sostegno al reddito ai dirigenti involontariamente disoccupati integrativo dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall'Inps ai sensi del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successive, attraverso l'istituzione di un'apposita Gestione separata del Fasi (di seguito per brevità, la "Gestione");
- b) era stata prevista una fase di avvio a carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2008 per tener conto sia dell'evoluzione della legislazione in materia di ammortizzatori sociali che della necessità di verificare la reale dimensione della domanda di intervento;
- c) tale fase di avvio a carattere sperimentale deve ritenersi esaurita;
- d) si condivide l'esigenza di migliorare le prestazioni erogate dalla Gestione, in particolare nei confronti dei dirigenti con almeno 50 anni di età e, in via sperimentale e temporanea per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, di ampliare l'accesso ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- e) si condivide, altresì, di offrire al dirigente che perde l'occupazione la possibilità di usufruire di servizi che agevolino concretamente la ricerca di una nuova occupazione sul mercato del lavoro;

tutto ciò premesso e considerato

convengono quanto segue

- 1) la premessa costituisce parte integrante dell'accordo;
- 2) si conferma il versamento da parte delle aziende di 100,00 (cento/00) euro l'anno per ciascun dirigente in servizio;
- 3) si riduce il requisito di anzianità complessivamente maturata nella qualifica anche in diverse aziende per l'accesso alla prestazione, da 24 a 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2010;
- 4) la misura del trattamento economico è stabilita in 1.500,00 euro mensili lordi, per una durata di 8 mesi per i dirigenti di età inferiore a 50 anni e di 18 mesi per i dirigenti con un'età pari o superiore a 50 anni;

- 5) la Gestione, attraverso convenzioni con primarie società specializzate, destinerà proprie risorse per finanziare un servizio di placement, al fine di orientare e favorire il reinserimento lavorativo dei dirigenti individuati in premessa ai punti a) e d);
- 6) il servizio di cui al precedente punto 5), potrà essere usufruito se richiesto entro tre mesi dalla decorrenza della prestazione, a condizione che il dirigente si sia già iscritto all'Agenzia del lavoro di Fondirigenti ed abbia svolto presso la Fondazione il percorso per delineare il proprio bilancio delle competenze;
- 7) al dirigente che comunicherà di non voler usufruire del servizio di placement verrà corrisposta una indennità aggiuntiva di 500,00 euro mensili lordi per la stessa durata prevista al precedente punto 4), comprensivo del periodo precedente alla suddetta comunicazione. L'importo relativo al periodo precedente la comunicazione verrà erogato in un'unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile;
- 8) al dirigente che al 31 dicembre 2009 abbia diritto a ricevere il trattamento integrativo della Gestione, sarà consentito di fruire del servizio di placement sempreché il restante periodo di copertura non sia inferiore a 8 mesi;
- 9) in via sperimentale per la durata del presente accordo, l'accesso alle prestazioni viene esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sempreché per gli interessati ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - dal CUD dell'anno precedente quello della risoluzione del rapporto di lavoro risulti una retribuzione annua lorda globale non superiore a 110.000,00 (centodiecimila/00) euro per dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni o a 130.000,00 (centotrentamila/00) euro per i dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda superiore a 6 anni;
 - l'importo complessivamente erogato oltre al TFR e le competenze spettanti e risultante dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non sia superiore a 120.000,00 (centoventimila/00) euro elevati a 180.000,00 (centottantamila/00) in caso di anzianità superiore a 6 anni;
- 10) allo Statuto ed al Regolamento del Fasi-Gestione Separata saranno apportate le necessarie conseguenti modificazioni o integrazioni;
- 11) restano vigenti le norme contenute nei precedenti accordi che non siano state modificate dal presente accordo.

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali, Affari Sociali e Previdenza
ALBERTO BOMBASSEI

FEDERMANAGER
Il Presidente
GIORGIO AMBROGIONI

**VERBALE DI ACCORDO PER LA PROMOZIONE
DEL BILANCIO DELLE COMPETENZE**

Addì, 25 novembre 2009, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

premesso

- che il mantenimento e lo sviluppo delle competenze dei dirigenti riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di occupabilità e adattabilità;
- visti gli accordi sul fondo bilaterale per il sostegno del reddito;
- visto l'articolo 118, commi 1 e seguenti della L. n. 388/2000, modificata dalla L. n. 289/2002 e dalla L. n. 311/2004 che prevede il finanziamento attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
- visto l'accordo Confindustria - Federmanager per la costituzione di Fondirigenti del 23 maggio 2002, modificato il 30 ottobre 2008 e lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti;

convengono

1. di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze a favore dei:
 - ✓ dirigenti in servizio per i quali il bilancio delle competenze potrà costituire il presupposto per successivi corsi di formazione da realizzare in merito alle aree e ai contenuti individuati dai risultati dell'*assessment*. Il bilancio delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con almeno tre anni di anzianità nella qualifica nella stessa azienda e non più di una volta ogni cinque anni;
 - ✓ dirigenti disoccupati per i quali il percorso potrà essere propedeutico all'attività di *placement*, fruibile secondo le modalità ed alle condizioni stabilite con specifico accordo.
2. Il bilancio di competenze sarà curato e offerto da Fondirigenti sia per i dirigenti in servizio che per i disoccupati, sulla base di uno specifico Piano formativo condiviso dalle parti a livello nazionale, all'interno del quale individueranno le primarie società specializzate che opereranno in convenzione. Il dirigente in servizio dovrà fornire i riferimenti della propria azienda per consentire a Fondirigenti il controllo dello stato di adesione.

3. Il bilancio di competenze sarà composto da:

- un questionario di autovalutazione, disponibile sulla piattaforma web di Fondirigenti, per soddisfare le esigenze di rapidità, semplicità di fruizione e massima diffusione, in grado di fornire un *output* con la sintesi dei dati raccolti dalle risposte fornite dal dirigente;
- un intervento "in presenza" con esperti facilitatori/*coach* che completeranno l'intervento con l'interpretazione dei dati e la redazione di un bilancio delle competenze ed il relativo piano dei fabbisogni formativi. Questa parte dell'intervento sarà realizzata da una delle primarie società convenzionate scelta dal dirigente.

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali, Affari Sociali e Previdenza
ALBERTO BOMBASSEI

FEDERMANAGER
Il Presidente
GIORGIO AMBROGIONI

Verbale di accordo per il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro, limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, ecc.

Addì, 25 novembre 2009 in Roma

Confindustria

e

Federmanager

premesso

- che con l'Accordo 27 luglio 2006, le scriventi Parti hanno convenuto di realizzare attraverso l'istituzione di una distinta sezione nell'ambito della Gestione Separata Fasi uno strumento contrattuale per fornire le coperture previste dall'art. 15 del vigente CCNL limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente;
- con il medesimo Accordo 27 luglio 2006, le stesse Parti hanno concordato di avviare una fase a carattere sperimentale per la durata di due anni riservando a questo specifico strumento contrattuale una quota parte dei residui destinati alla Gestione Separata Fasi dal separato accordo sempre in data 27 luglio 2006 individuata, con separata lettera congiunta al Fasi del 3 luglio 2008, in 1.000.000 (unmilione) di euro;
- con la richiamata lettera congiunta del 3 luglio 2008, le stesse parti avevano stabilito che il suddetto importo di un milione di euro costituiva il limite delle disponibilità entro il quale potevano essere finanziate le prestazioni richieste nella descritta fase di sperimentazione, individuata nel biennio 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2009 e che, nel caso fossero pervenute richieste complessivamente superiori al predetto limite, si sarebbe proceduto alla liquidazione delle prestazioni in base al criterio della ripartizione proporzionale;
- con il citato Accordo 27 luglio 2006, le stesse parti avevano previsto che, a decorrere dalla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse decisioni concordate tra le Parti, si sarebbe stabilita una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese, in relazione alle risultanze delle prestazioni rese e delle previsioni su quelle da rendere;
- le esigue risultanze della fase sperimentale, al momento, non consentono di formulare idonee previsioni di impegno per il futuro;

tutto ciò premesso

si conviene

- di ampliare la fase sperimentale all'intera vigenza del CCNL 25 novembre 2009;
- riservare un'ulteriore quota parte dei residui destinati alla Gestione Separata Fasi dal separato accordo sempre in data 27 luglio 2006 individuata in 1.000.000 (unmilione) di euro, per sostenere le prestazioni richieste presentate alla Gestione nel periodo 1° ottobre 2009 - 31 dicembre 2011;
- stabilire che la suddetta quota, nel limite massimo del 15%, è riservata prioritariamente alla copertura delle spese legali, nel limite di 30.000,00 (trentamila) euro per posizione e per tutti i gradi di giudizio;
- confermare che, nel caso dovessero pervenire richieste complessivamente superiori ai rispettivi suddetti limiti, si procederà alla liquidazione delle prestazioni in base al criterio della ripartizione proporzionale;
- procedere ad una verifica congiunta nel mese di ottobre 2011 per valutare la necessità di riservare ulteriori disponibilità per periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013;
- rinviare alla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse decisioni concordate tra le Parti, la definizione di una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese, in relazione alle risultanze delle prestazioni rese e delle previsioni su quelle da rendere.

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali, Affari Sociali e Previdenza
ALBERTO BOMBASSEI

FEDERMANAGER
Il Presidente
GIORGIO AMBROGIONI

**VERBALE DI ACCORDO
SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Addì, 25 novembre 2009, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

considerato

- il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previndai), già attuato con i precedenti accordi, da ultimo quello del 16 aprile 2006;
- considerata la volontà delle parti di proseguire nel rafforzamento sopra richiamato;
- viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 252/2005,

convengono

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate:

- a. con decorrenza dal 1° gennaio 2010, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:
 - a.1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro annui;
 - a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a.1.;
- b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera;
- c. la contribuzione di cui al precedente punto a.1. corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndai, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente;
- d. sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2010, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità

dirigenziale presso l'impresa superiore a sei anni compiuti, il contributo annuo a carico dell'azienda di cui al precedente punto a.1. non può risultare inferiore a 4.000,00 (quattromila/00) euro. Tale livello minimo è stabilito in 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro per il 2012 e in 4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro a decorrere dal 2013;

- e. per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico dell'azienda dovuto ai sensi del punto d. sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni;
- f. il confronto fra il contributo minimo come definito al precedente punto d. e la contribuzione come determinata al precedente punto a.1. deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, a condizione che, a tale data, il dirigente abbia maturato un'anzianità superiore ai 6 anni nella qualifica presso la stessa azienda. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;
- g. la contribuzione di cui al punto a.2. corrisponde alla misura minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale;
- h. le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui ai punti c. e g. sono fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- i. il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;
- j. si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

Le parti convengono inoltre di costituire un gruppo di lavoro paritetico cui affidare uno studio di fattibilità, da presentare alle rispettive delegazioni entro il 30 giugno 2010, per offrire un ulteriore strumento per la copertura delle garanzie previste dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro tramite il Fondo Previdai.

CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni
Industriali, Affari Sociali e Previdenza
ALBERTO BOMBASSEI

FEDERMANAGER
Il Presidente
GIORGIO AMBROGIONI

VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 febbraio 2010

CONFINDUSTRIA

e

FEDERMANAGER

- valutati i contenuti dell'accordo 25 novembre 2009 sottoscritto tra le stesse parti inerenti il sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati attraverso la GSR FASI;
- considerato che le conseguenti modifiche ed integrazioni da apportare alla disciplina del Fasi riguardano gli artt. 1 e 14 dello Statuto nonché il Regolamento 2 della Gestione di sostegno del reddito (GSR);
- considerato, inoltre, che il richiamato accordo 25 novembre 2009 prevede al punto 9) della specifica intesa riguardante il sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati di estendere, in via sperimentale, per la durata dello stesso accordo l'accesso alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sempreché per gli interessati ricorrano entrambe le condizioni stabilite al medesimo punto 9);

approvano

gli uniti Statuto e Regolamento 2 – Gestione Sostegno Reddito (GSR)

confermano

i contenuti degli altri due Regolamenti: Regolamento 1 – Gestione dirigenti e Regolamento 3 – FasiOpen

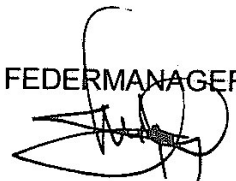
ed, inoltre, stabiliscono

il termine del 31 maggio 2010 entro il quale dovranno essere presentate al Fasi le domande di prestazioni afferenti le risoluzioni consensuali intervenute a far data dal 1° gennaio 2009.

CONFINDUSTRIA



FEDERMANAGER



REGOLAMENTO 2

GESTIONE SOSTEGNO REDDITO (GSR)

SEZIONE SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE O CONSENSUALMENTE DISOCCUPATI

Art. 1

(Iscritti)

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 14 dello Statuto, le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager. Sono obbligatoriamente iscritte anche le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello sottoscritto dalle parti ma, comunque, stipulato da almeno una di esse o da una Organizzazione nazionale aderente a una di esse, a condizione che detto contratto collettivo nazionale di lavoro preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione stessa. Detta iscrizione, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo. In tali casi tale possibilità resterà subordinata al previo consenso delle parti, che ne daranno comunicazione al Comitato di Presidenza del FASI.

2. L'iscrizione di cui al comma precedente comporta l'impegno a contribuire alla Gestione Separata ai sensi del successivo articolo 3 sulla base di quanto stabilito dalle parti tramite accordo collettivo, con riferimento ai soli dirigenti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Inps.

3. Le imprese e gli altri soggetti di cui al comma 1 devono iscriversi alla Gestione dal momento della nomina/assunzione di almeno un dirigente e sono tenute a comunicare alla Gestione Separata il numero dei dirigenti in servizio quale risulta dal modello DM10 Inps, con le modalità e per gli adempimenti di cui al successivo art. 3, comma 1.

4. Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato di Presidenza del FASI e corredate di ogni elemento da questi ritenuto necessario.

5. L'iscrizione comporta il rispetto degli articoli dello Statuto e del Regolamento del FASI relativi alla Gestione Separata.

Art. 2

(Entrate — Patrimonio)

1. La Gestione provvede ai propri scopi con:
 - a) i contributi previsti a carico delle aziende e dei dirigenti;
 - b) le somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base degli accordi stipulati tra le parti;
 - c) gli interessi di mora, legali e convenzionali;
 - d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
 - e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla Gestione Separata a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.
2. Il patrimonio della Gestione Separata è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la Gestione stessa divenga proprietaria o titolare.

Art. 3

(Contributi)

1. La misura dei contributi è rimessa agli accordi stipulati dalle Parti. Il versamento dei contributi deve essere effettuato dall'impresa, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, con cadenza annuale entro il 31 maggio, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. Il versamento dei contributi è commisurato al numero dei dirigenti in servizio. A tal fine, entro la stessa data del 31 maggio, le imprese devono inviare alla Gestione Separata il DM10 Inps del mese di gennaio dal quale risulta il numero dei dirigenti in servizio.
2. In caso di ritardato versamento dei contributi vi è l'obbligo a corrispondere alla Gestione Separata, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua in misura non inferiore al tasso legale in vigore nel periodo contributivo interessato, maggiorato di 2,5 punti.
3. Su motivata richiesta, potranno essere concesse dilazioni o rateizzazioni, non superiori a 12 mesi, nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone condizioni e modalità.
4. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle relative comunicazioni, dei controlli sulla regolarità contributiva, attraverso i dati in possesso del FASI ovvero anche per mezzo di enti terzi, sono stabilite dal Comitato di Presidenza FASI.

Art. 4

(Destinatari della prestazione)

1. La prestazione di cui all'articolo 5 compete al dirigente involontariamente disoccupato cui, nell'anno precedente a quello relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro sia stata corrisposta una retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato secondo la normativa del Previdai.

2. In via sperimentale per la durata dell'accordo 25 novembre 2009, la prestazione di cui all'articolo 5 compete, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche al dirigente che, non essendo in possesso dei requisiti per la pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia risolto consensualmente il rapporto medesimo sempreché vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) nell'anno precedente all'anno relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro abbia avuto una retribuzione annua lorda globale non superiore a 110 mila € per dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni e a 130 mila € per quelli con anzianità nella qualifica nella stessa azienda superiore a 6 anni;

b) l'importo complessivamente erogato in sede di risoluzione consensuale del rapporto – escluso il TFR e le competenze spettanti – e risultante dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non sia superiore a € 120.000, elevati a € 180.000 in caso di anzianità nella qualifica nella stessa azienda superiore a 6 anni.

3. La prestazione compete, qualora il dirigente abbia un'anzianità complessivamente maturata nella qualifica, anche in diverse aziende, non inferiore a 18 mesi.

4. Sono ammessi al trattamento economico erogato dalla Gestione Separata i dirigenti involontariamente disoccupati ai quali viene riconosciuta per legge l'indennità ordinaria di disoccupazione di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successive nonché, per la durata dell'accordo 25 novembre 2009, i dirigenti che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito di sottoscrizione di apposito verbale in sede sindacale o giudiziale.

5. Nei casi in cui è riconosciuta per legge la predetta indennità ordinaria di disoccupazione la prestazione compete ad esclusione delle seguenti fattispecie:

a) qualora, in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, sia stata riconosciuta l'indennità supplementare di cui all'accordo sull'indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale, ecc, sottoscritto tra Confindustria e Federmanager il 27 aprile 1995;

b) qualora, entro il termine del periodo di preavviso, sia intervenuta una transazione tra le parti interessate. In via sperimentale, per la durata dell'accordo 25 novembre 2009, la prestazione compete anche in caso di intervenuta transazione sempreché vengano rispettate entrambe le condizioni indicate al precedente comma 2, lett. a) e b);

c) qualora l'interessato sia in possesso, alla scadenza del periodo di preavviso, dei requisiti per la pensione;

d) qualora il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro sia avvenuto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;

e) qualora l'azienda che ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro sia iscritta alla Gestione da meno di 1 anno. Tale specifica esclusione opera a far data dal 1° gennaio 2008;

f) qualora l'azienda che ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro non sia in regola con il versamento dei contributi dovuti salvo il caso in cui la mancata contribuzione sia imputabile alla cessazione dell'attività aziendale o all'attivazione di una procedura concorsuale;

g) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del dirigente ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

h) nei casi di scadenza naturale del contratto a termine.

6. La prestazione compete, altresì, in caso di:

- dimissioni per giusta causa;
- mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per cessata attività dell'impresa o a seguito dell'attivazione di procedura concorsuale escludendo le sole situazioni in cui il rapporto non si sia interrotto ma sia proseguito alle dipendenze del curatore fallimentare.

7. Nel caso in cui il decesso del dirigente iscritto avvenga dopo il conseguimento del diritto alle prestazioni di cui all'art. 4 e prima della liquidazione della prestazione stessa, da parte della Gestione Separata, beneficiari della prestazione maturata sono i soggetti di cui all'art. 2122 del Codice Civile.

Art. 5

(Prestazioni)

1. La prestazione aggiuntiva al trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione prevista per i dirigenti involontariamente disoccupati dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successive, nonché quella relativa ai casi di risoluzione consensuale di cui all'articolo 4 comma 2. del presente Regolamento, ivi inclusa quella destinata, su richiesta del dirigente, ad un servizio di placement, spetta nei limiti e alle condizioni previsti dagli accordi stipulati tra Confindustria e Federmanager e secondo le modalità definite dagli Amministratori della GSR.

Art. 6

(Requisiti per la prestazione)

1. In caso di licenziamento, il dirigente, per avere diritto alla prestazione, all'atto della presentazione della relativa domanda, oltre ad essere iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Inps, deve avere presentato domanda per il conseguimento della relativa indennità, previa dichiarazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa. Inoltre il dirigente, anche nel caso in cui abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro deve risultare iscritto all'Agenzia per il Lavoro costituita fra le parti nell'ambito di Fondirigenti, con l'impegno di aderire, pena la decadenza dal diritto alla prestazione, alle iniziative da questa messe in atto ai fini della sua ricollocazione.

Art. 7

(Decorrenza della prestazione)

1 La prestazione decorre, come per l'indennità ordinaria di disoccupazione, dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro da intendersi, ove presente, come cessazione del periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità, quando il dirigente presenta la domanda entro lo stesso ottavo giorno, ovvero dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda se la stessa viene presentata dopo l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero ancora dalla data di iscrizione all'Agenzia per il Lavoro costituita dalle parti nell'ambito di Fondirigenti di cui all'articolo 6, se questa è successiva alle due precedenti date.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 2, non sussistendo i presupposti per ottenere dall'Inps l'indennità ordinaria di disoccupazione, la prestazione decorre con gli stessi termini previsti dal precedente comma 1, intendendosi per cessazione l'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.

Art 8

(Domanda di prestazione)

1. Il dirigente iscritto, che rientri tra i destinatari della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 per il riconoscimento della prestazione, deve inoltrare alla Gestione Separata apposita domanda, anche per il tramite delle Associazioni territoriali di Federmanager.

2. La domanda dovrà essere presentata su modulo predisposto dalla Gestione Separata debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta, nei 68 giorni dalla data di scadenza del periodo di preavviso anche se sostituito dalla relativa indennità.

Art. 9

(Cause di cessazione della prestazione)

1. Il dirigente cessa dal diritto alla prestazione:
 - a) quando sia trascorso il termine massimo di fruizione della prestazione;
 - b) quando si sia verificata una delle cause previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione;
 - c) quando non abbia aderito ad iniziative messe in atto dalla Agenzia per il Lavoro costituita dalle parti nell'ambito di Fondirigenti, finalizzate alla sua ricollocazione;
 - d) nei casi in cui il beneficiario della prestazione attivi un nuovo rapporto di lavoro ovvero attivi un'attività autonoma. In entrambi i casi è obbligo del beneficiario informare entro 30 giorni la Gestione Separata a pena ripetizione delle prestazioni indebite percepite.

SEZIONE SPECIALE TUTELE ART. 15 CCNL

Art. A

(Destinatari delle prestazioni)

1. Le prestazioni di cui al successivo articolo B competono al dirigente il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, come disposto dall'art. 15 dello stesso CCNL, nel caso in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente.

2. Nel caso in cui il decesso del dirigente iscritto avvenga dopo il conseguimento del diritto alle prestazioni di cui al successivo articolo B e prima della liquidazione delle prestazioni stesse, da parte della Gestione Separata, beneficiari delle prestazioni maturate sono i soggetti di cui all'art. 2122 del Codice Civile.

Art. B

(Prestazioni)

1. Le prestazioni corrispondono a quelle previste dall'art. 15 del CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ad esclusione dei commi 2 e 3.

Art. C

(Requisiti per le prestazioni)

1 Il dirigente, per avere diritto alle prestazioni, all'atto della presentazione della relativa domanda, deve produrre la documentazione atta ad accertare che l'azienda di appartenenza si trova in una delle situazioni indicate al precedente art. A, comma 1, sulla base di quanto sarà deliberato dal Presidente e Vice Presidente del FASI.

Art. D

(Decorrenza ed erogazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni saranno erogate entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo periodo di riferimento come indicato dagli accordi tra le parti, purché sia pervenuta la domanda completa della documentazione richiesta.

2. Nel caso in cui dovessero pervenire richieste complessivamente superiori al limite fissato dalle parti per il rispettivo periodo di riferimento, si dovrà procedere alla liquidazione delle prestazioni in base al criterio di ripartizione proporzionale, nell'ambito del limite massimo di disponibilità stabilito.

Art. E

(Domanda di prestazioni)

1. Il dirigente, che rientri tra i destinatari della prestazione, deve inoltrare alla presente sezione della Gestione Separata apposita domanda, anche per il tramite delle Associazioni territoriali di Federmanager.

2. La domanda dovrà essere presentata su modulo predisposto dalla Gestione Separata debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta.

Art. F

(Entrate - Patrimonio)

1. La Gestione provvede ai propri scopi con:

- a) una parte delle somme residue derivanti dalla liquidazione del Fipdai sulla base dell' accordo stipulato tra le parti il 27 luglio 2006, nei limiti quantitativi complessivi, fissati dalle Parti;
- b) gli eventuali contributi previsti, a seguito di specifico accordo fra le parti, a carico delle aziende;
- c) gli interessi di mora, legali e convenzionali;
- d) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- e) ogni altro provento che spetti o affluisca alla presente sezione della Gestione Separata a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo Scopo sociale.

2. Il patrimonio della presente sezione della Gestione Separata è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la Sezione stessa divenga titolare.

Roma 17 giugno 2010

Spett.le
GSR-FASI
Via Vicenza 23
00185 - ROMA

Oggetto: Attuazione accordo 25 novembre 2009 sulla GSR/Fasi in caso di prestazioni con effetto dal 2009

Si fa riferimento alla disciplina contrattuale inerente la GSR-Fasi contenuta nell'accordo 25 novembre 2009 e, in particolare, a quanto in essa previsto in ordine all'applicazione dell'accordo medesimo alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2009.

In base a quanto stabilito ai punti 4), 7) e 8) del richiamato accordo 25 novembre 2009, nonché all'esigenza di garantire uniformità di trattamento tra le nuove fattispecie previste dal richiamato accordo riferite ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con retroattività alle cessazioni intervenute a far data dal 1° gennaio 2009 e le fattispecie già regolate dalle precedenti intese, si esprime quanto segue:

- la durata della prestazione resta di 8 mesi, elevata a 12 mesi in caso di dirigente con almeno 50 anni di età alla data di maturazione del diritto alla prestazione;
- la prestazione riferita al periodo di competenza del 2009, tenuto conto della data di cessazione del rapporto di lavoro, resta confermata in 1.500,00 euro lordi mensili;
- per i casi in cui la scadenza del periodo del diritto alla prestazione sia successiva al 31 dicembre 2009, a partire dal 1° gennaio 2010 viene riconosciuta l'indennità aggiuntiva di 500,00 euro lordi mensili, per chi non usufruirà del servizio di placement a totale carico della GSR-Fasi;
- la possibilità di usufruire del servizio di placement sarà consentita solo a coloro che, dopo il 31 dicembre 2009, abbiano diritto a ricevere il trattamento integrativo della gestione per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Cordiali saluti

CONFINDUSTRIA

FEDERMANAGER

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 17 giugno 2010, in Roma

Confindustria

e

Federmanager

preMESSo che

• l'Accordo 25 novembre 2009 di rinnovo del ccnl 24 novembre 2004 prevede al punto 5) dell'apposita intesa relativa alla Gestione Separata Fasi la possibilità per il dirigente disoccupato con diritto alle prestazioni della stessa GSR- Fasi di usufruire di un servizio di placement che la stessa Gestione attiverà attraverso convenzioni con primarie società specializzate per favorirne il reinserimento lavorativo;

• il medesimo Accordo 25 novembre 2009 prevede altresì un'apposita intesa riferita alla promozione del bilancio di competenze nella quale, al punto 2), si prevede che questo sarà curato e offerto da Fondirigenti, sia per i dirigenti in servizio che per i dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI per i quali il percorso potrà essere propedeutico all'attività di placement, sulla base di uno specifico piano formativo condiviso dalle Parti, all'interno del quale individueranno le primarie società specializzate che opereranno in convenzione;

tutto ciò premesso si conviene:

1. di affidare a Fondirigenti la procedura di individuazione delle primarie società specializzate da convenzionarsi con lo stesso Fondirigenti per l'erogazione del bilancio di competenze e assessment a favore dei dirigenti occupati, nonché con la GSR - Fasi per l'erogazione del bilancio di competenze e assessment e del servizio di placement sul mercato del lavoro a favore dei dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR - Fasi. Tale procedura dovrà essere attivata da Fondirigenti attraverso un invito pubblico a manifestazione di interesse, come da allegato al presente verbale;

2. di individuare congiuntamente i componenti della Commissione di valutazione prevista nell'allegato di cui al precedente punto.

3. di indicare in un numero massimo di 3 le società che potranno essere convenzionate da Fondirigenti per l'erogazione del bilancio di competenze e assessment a favore dei dirigenti occupati e in un numero massimo di 7 le società che potranno essere convenzionate dalla GSR - Fasi per l'erogazione del bilancio di competenze e assessment nonché del servizio di placement sul mercato del lavoro a favore dei dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR - Fasi.

CONFINDUSTRIA

FEDERMANAGER

INVITO PUBBLICO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio, a seguito di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto il 25 novembre 2009, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento di due distinti servizi:

1. servizio per l'erogazione del bilancio di competenze e *assessment* a favore di **dirigenti occupati**;
2. servizio per l'erogazione del bilancio di competenze e *assessment* nonché del relativo servizio di *placement* sul mercato del lavoro a favore di **dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI (LINK)**

Si precisa che la GSR-FASI è la Gestione Separata di sostegno al Reddito che nell'ambito del FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) eroga le prestazioni integrative di sostegno al reddito per i dirigenti disoccupati alle condizioni e con le modalità stabilite nello Statuto e nel Regolamento del Fondo medesimo (LINK).

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di due distinte manifestazioni di interesse per ciascuna delle predette attività di servizio, onde favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di fornitori potenzialmente interessati, in modo comunque non vincolante per FONDIRIGENTI.

Le manifestazioni di interesse hanno pertanto lo scopo di comunicare la disponibilità degli interessati ad essere valutati, dal punto di vista tecnico e funzionale, in relazione alle finalità di FONDIRIGENTI e ad essere eventualmente invitati a presentare una successiva offerta economica.

Ulteriori informazioni relative al presente invito pubblico potranno essere richieste all'indirizzo e-mail info@fondirigenti.it fino al giorno precedente all'ultimo giorno utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale di Fondirigenti www.fondirigenti.it

Si precisa che FONDIRIGENTI ha predisposto questo invito pubblico a manifestare interesse nella sua qualità di incaricato dai soci Confindustria e Federmanager nonché dalla GSR-FASI.

I. DESCRIZIONE E VALORE DEI SERVIZI

Fondirigenti ha predisposto un bilancio di competenze disponibile su piattaforma web, basato sull'auto-somministrazione da parte del dirigente, che produce una serie di output sulle competenze manageriali, esprimendone i gap rispetto ad un profilo di riferimento.

Da questa base comune si differenziano i due servizi richiesti, come di seguito meglio descritti:

1. servizio per l'erogazione del bilancio di competenze e assessment a favore di **dirigenti occupati**;

Sulla base della lettura degli output forniti dal prodotto on-line, la società incaricata del servizio, su esplicita richiesta del dirigente e preventivamente autorizzata da Fondirigenti, dovrà incontrare il dirigente per:

- a) un percorso di approfondimento dei risultati del prodotto on-line;
- b) l'elaborazione di un dossier di bilancio delle competenze;
- c) la redazione di un percorso formativo finalizzato a colmare gli eventuali gap risultanti dall'*assessment* nel suo complesso.

Il valore unitario del servizio è stimato in Euro 1.000,00, comprensivo di IVA e ogni eventuale altro onere, fino a concorrenza del complessivo importo messo a disposizione da Fondirigenti che è pari a euro 900.000,00, comprensivo di IVA e ogni eventuale altro onere. La relativa contrattualizzazione del servizio sarà direttamente formalizzata tra Fondirigenti ed il singolo fornitore prescelto.

2. servizio per l'erogazione del bilancio di competenze e *assessment* nonché del relativo servizio di *placement* sul mercato del lavoro a favore di **dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI**.

Sulla base della lettura degli *output* forniti dal prodotto on-line, la società incaricata del servizio e preventivamente autorizzata dalla GSR-FASI, su esplicita richiesta del dirigente dovrà incontrare il medesimo per:

- a) un percorso di approfondimento dei risultati del prodotto on-line;
- b) l'elaborazione di un dossier di bilancio delle competenze;
- c) la redazione di un percorso formativo finalizzato a colmare gli eventuali gap risultanti dall'*assessment* nel suo complesso;
- d) il servizio di accompagnamento finalizzato alla ricollocazione del manager.

Le risorse messe a disposizione dalla GSR-FASI, in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, sono pari ad un importo unitario di 4.000,00 euro - comprensivo di IVA e ogni eventuale altro onere - per i dirigenti di età inferiore ai 50 anni e pari ad un importo unitario di 9.000,00 euro - comprensivo di IVA e ogni eventuale altro onere - per i dirigenti di età pari o superiore ai 50 anni. I soggetti interessati dovranno presentare un piano di attività articolato per ciascuna delle due tipologie. La relativa contrattualizzazione del servizio sarà direttamente formalizzata tra la GSR- FASI ed il singolo fornitore prescelto.

II. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a presentare la manifestazione d'interesse i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Considerata la sostanziale diversità tra i due servizi, FONDIRIGENTI ha individuato due distinte categorie di soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse

1. Per i servizi relativi ai dirigenti occupati

I soggetti ammessi a manifestare il proprio interesse, singolarmente o in associazione temporanea di impresa, sono società o enti che:

- possano dimostrare una comprovata pluriennale esperienza in materia di bilancio delle competenze per le specifiche figure manageriali, anche fornendo l'elenco dei clienti cui il soggetto ha reso servizi analoghi a quelli richiesti;
- possano dimostrare la capacità di fornire un servizio capillare su tutto il territorio italiano, comunicando le sedi operative stabili e/o la possibilità di fruire di sedi provvisorie per l'espletamento del servizio presso la sede richiesta dal dirigente;
- possano garantire l'integrazione del loro servizio con il prodotto on-line di Fondirigenti, già disponibile sul web;

2. Per i servizi relativi ai dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI

I soggetti ammessi a manifestare interesse, singolarmente o in associazione temporanea di impresa, sono società o enti che:

- possano dimostrare una comprovata esperienza pluriennale in materia di bilancio delle competenze per le specifiche figure manageriali, fornendo un'eventuale lista di clienti di prestigio cui il soggetto ha reso servizi analoghi a quelli richiesti;
- possano dimostrare di fornire un servizio capillare su tutto il territorio italiano, comunicando le sedi operative stabili e/o la possibilità di fruire di sedi provvisorie per l'espletamento del servizio presso la sede richiesta dal dirigente;
- possano dimostrare la propria capacità di collocazione di figure manageriali, attraverso dati in valore assoluto e percentuale sul totale delle candidature trattate;
- possano garantire l'integrazione del loro servizio con il prodotto on-line di Fondirigenti, già disponibile sul web;
- possano dimostrare una consolidata specializzazione nella fornitura di servizi di *placement* con particolare attenzione alla capacità di fornire interventi individuali;
- possano dimostrare il presidio dei flussi del mercato del lavoro a livello nazionale;

- possano dimostrare ampiezza ed aggiornamento del *networking* (collegamento e contatti con aziende/esperti e professionisti del mondo del lavoro);
- garantiscano il monitoraggio e la reportistica puntuale al cliente circa lo stato di avanzamento del lavoro svolto.

I soggetti interessati, ancorché in possesso dei requisiti richiesti per i due diversi servizi, possono presentare la propria manifestazione di interesse solo per una delle due categorie. La richiesta effettuata contemporaneamente sui due servizi sarà causa di esclusione da entrambi gli elenchi.

Uno stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente a più associazioni temporanee di impresa che partecipino alla procedura.

FONDIRIGENTI escluderà, inoltre, le imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività.

La manifestazione di interesse dovrà contenere un piano delle attività in cui si concreteerà il servizio.

III. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse unitamente al piano di attività, Fondirigenti, con l’ausilio di un’apposita commissione di esperti, provvederà a individuare i soggetti considerati idonei - ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta economica.

FONDIRIGENTI valuterà la coerenza dell’offerta economica rispetto ai valori indicati. Successivamente, per i servizi relativi ai dirigenti occupati sarà Fondirigenti a contrattualizzare direttamente i soggetti ritenuti idonei per la durata di un anno rinnovabile per pari durata salvo disdetta.

Per i servizi relativi ai dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI, Fondirigenti comunicherà alla stessa GSR-FASI l’identità dei soggetti ritenuti idonei ai fini della contrattualizzazione stabilita per una durata annuale rinnovabile per pari durata salvo disdetta.

La presente richiesta di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo FONDIRIGENTI, la quale si riserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle successive fasi del procedimento e ad ammettere od escludere le manifestazioni di interesse e le offerte eventualmente ricevute, dovendosi escludere, in qualunque caso, una qualsivoglia responsabilità, anche precontrattuale, in capo a Fondirigenti stessa.

Il referente del presente avviso per FONDIRIGENTI, da contattare per eventuali chiarimenti è la dottoressa Rosalba Lapenta, contattabile al nr. telefonico 06-5903910.

IV. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare un'offerta possono inviare la propria manifestazione di interesse, debitamente firmata, che deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 luglio 2010 a mezzo servizio postale, o servizi similari, o altrimenti con consegna a mano al protocollo di FONDIRIGENTI.

L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, e rimane esclusa ogni responsabilità di FONDIRIGENTI ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non dovesse pervenire entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Unitamente alla manifestazione d'interesse, i soggetti interessati dovranno presentare una o più dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti indicati al punto II.

La manifestazione di interesse e la suindicata dichiarazione sostitutiva deve essere inviata in busta chiusa recante la denominazione dell'impresa con relativo indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA e il numero di fax al quale ricevere eventuali comunicazioni, nonché:

- (I) per il servizio relativo ai dirigenti occupati la dicitura: *“Manifestazione di interesse a partecipare all'offerta per l'affidamento del servizio di erogazione del bilancio delle competenze per dirigenti occupati”*;
- (II) per il servizio relativo ai dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI la dicitura: *“Manifestazione di interesse a partecipare all'offerta per l'affidamento del servizio di erogazione del bilancio delle competenze e di placement per dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI”*

L'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto che manifesta interesse con relativo indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA e il numero di fax al quale ricevere eventuali comunicazioni.

- (III) In caso di partecipazione di più soggetti in associazione temporanea di imprese, la busta dovrà recare all'esterno la denominazione della mandataria con relativo indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA e il numero di fax al quale ricevere eventuali comunicazioni, nonché, ovviamente, la seguente dicitura: *“Manifestazione di interesse a partecipare all'offerta per l'affidamento del servizio di erogazione del bilancio delle competenze per dirigenti occupati”* oppure *“Manifestazione di interesse a partecipare all'offerta per l'affidamento del servizio di erogazione del bilancio delle competenze e di placement per dirigenti disoccupati che hanno diritto alle prestazioni della GSR-FASI”*

Resta ferma la facoltà di FONDIRIGENTI di richiedere, in qualunque momento, eventuali chiarimenti e integrazioni sulla documentazione presentata.

DISPOSIZIONI FINALI

Si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 1) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 2) conservati sino alla conclusione del procedimento presso FONDIRIGENTI.

L'informativa completa sul trattamento dati è pubblicata sul sito www.fondirigenti.it. In relazione ad ogni possibile controversia in merito al procedimento è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Roma.

FONDIRIGENTI

Il Rappresentante Legale



Sistema di Incentivazione (modello “a”)



25 novembre 2009



Valore dell'incentivo e composizione degli obiettivi

- Il valore dell'incentivo da corrispondere in ragione del raggiungimento degli obiettivi (target) può essere definito in cifra fissa oppure in misura percentuale sulla retribuzione del dirigente
- La composizione degli obiettivi può essere collegata ai soli risultati aziendali. Si consiglia di adottare un numero limitato di obiettivi.
- E' possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, eventualmente fissando una soglia minima per l'accettabilità del risultato e quindi, per la corresponsione dell'incentivo.

Obiettivi e misura dell'incentivo

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato
per ciascun obiettivo

Grado di raggiungimento dell' obiettivo	Punti conseguiti		
	1	<90 %	0
	2	Da 90% a 97%	80% peso dell'obiettivo
	3	Da 97% a 105%	100% peso dell'obiettivo
	4	Da 105% a 120%	120% peso dell'obiettivo
	5	> 120 %	150% peso dell'obiettivo

Calcolo dell'Incentivo

Il calcolo dell'incentivo avviene nel seguente modo:

1. Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo
2. Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali
3. Si moltiplica il valore dell'incentivo al target per i punti totali diviso 100
4. L'importo così calcolato rappresenta l'incentivo da corrispondere al dirigente

Esempio di Sistema Incentivazione

Titolo: Responsabile Amministrativo

Nome:

Retribuzione: € 90.000,00

Incentivo al Target: € 18.000,00

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Margine Operativo Lordo 3 Milioni €	40%	<2,7	2,7- 2,91	2,91-3,15	3,15-3,60	>3,60 Mil	3.050.000	40
2.	Fatturato Totale 20 milioni €	40%	<18	18-19,40	19,4-21	21-24	>24 Mil	22.000.000	48
3.	Ridurre i costi del 10%	20%	<9,0%	9-9,7%	9,7-10,5%	10,5-12%	>12%	9,5 %	16

Totale punti 104

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:
 $104/100 \times 18.000,00 \text{ €} =$
 $=18.720,00 \text{ €}$



Sistema di Incentivazione (modello “b”)



25 novembre 2009



Valore dell'incentivo e composizione degli obiettivi

- Valore dell'Incentivo da corrispondere in ragione del raggiungimento degli obiettivi (target) può essere definito in cifra fissa oppure in misura percentuale sulla retribuzione del dirigente
- E' possibile misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, eventualmente fissando una soglia minima per l'accettabilità del risultato e quindi, per la corresponsione dell'incentivo.
- E' opportuno differenziare la composizione degli obiettivi in ragione dei ruoli e delle responsabilità. A titolo esemplificativo:
ruoli di linea: 30% risultati aziendali 70% individuali
ruoli di staff: 70% risultati aziendali 30% individuali

Obiettivi e misura dell'incentivo

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato
per ciascun obiettivo

Grado di raggiungimento dell' obiettivo	Punti conseguiti		
	1	<90 %	0
	2	Da 90% a 97%	80% peso dell'obiettivo
	3	Da 97% a 105%	100% peso dell'obiettivo
	4	Da 105% a 120%	120% peso dell'obiettivo
	5	> 120 %	150% peso dell'obiettivo

Calcolo dell'Incentivo

Il calcolo dell'incentivo avviene nel seguente modo:

1. Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo
2. Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali
3. Si moltiplica l'incentivo al target per i punti totali diviso
4. L'importo così calcolato rappresenta l'incentivo da corrispondere al dirigente

Esempio di Sistema di Incentivazione

Titolo: Resp. Amministrazione e Finanza

Nome:

Retribuzione: € 100.000,00

Incentivo al Target: € 20.000,00

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Riduzione dei costi del 5% dei costi	30%	<4,75%	4,75-4,85%	4,85-5,25%	5,25-6,00%	>6%	5,10%	30
2.	Fatturato Totale 50 milioni €	40%	< 45	45-48,50	48,5-52,5	52,5-60	>60Mil	53.000.000	48
3.	Riduzione di 15 giorni dei tempi medi di pagamento dei clienti	20%	<13	13-14	15	16-17	>17	14 giorni	16
4.	Ridurre del 10% del costo della Funzione	10%	<9 %	9-9,7%	9,7-10,5%	10,5-12%	>12%	9,5%	8

Totale punti 102

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:
 $102/100 \times 20.000,00 \text{ €} =$
 $= 20.400,00 \text{ €}$

Esempio di Sistema di Incentivazione

Titolo: Responsabile Stabilimento

Nome:

Retribuzione: € 90.000,00

Incentivo al Target: € 18.000,00

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Margine Operativo Lordo 7 Milioni €	20%	<6,3	6,3-6,8	6,8-7,35	7,35-8,4	>8,4 Mil	6.950.000	20
2.	Fatturato Totale 50 milioni €	10%	< 45	45-48,50	48,5-52,5	52,5-60	>60Mil	53.000.000	12
3.	Produrre la quantità del modello prevista in piano ad un costo inferiore a 10 milioni €	40%	>11	11-10,30	10,3-9,5	9,5-8,0	<8 Mil	10.500.000	32
4.	Ridurre gli scarti di produzione del 7%	30%	<6,3 %	6,3%-6,8%	6,8-7,35	7,35%-8,4%	>8,4%	6,5%	24

Totale punti 88

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:

$88/100 \times 18.000,00 \text{ €} =$

$= 15.840,00 \text{ €}$

Esempio di Sistema di Incentivazione

Titolo: Responsabile Commerciale

Nome:

Retribuzione: € 110.000,00

Incentivo al Target: € 22.000,00

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Margine Operativo Lordo 7 Milioni €	20%	<6,3	6,3-6,8	6,8-7,35	7,35-8,4	>8,4 Mil	6.950.000	20
2.	Fatturato Totale 50 milioni €	10%	< 45	045-48,5	48,5-52,5	52,5-60	>60Mil	53.000.000	12
3.	Aumentare la quota di mercato del prodotto del %5	30%	<4,75	4,75-4,85%	4,85-5,25	5,25-6,0%	>6%	4,78%	24
4.	attuare per il prodotto in lancio 5 milioni €	40%	<4,75	4,75-4,85	4,85-5,25	5,25-6,0	>6 Mil	4.800.000	32

Totale punti 88

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:
$88/100 \times 22.000,00 \text{ €} =$
$= 19.360,00 \text{ €}$



Sistema di Incentivazione (modello “c”)



25 novembre 2009

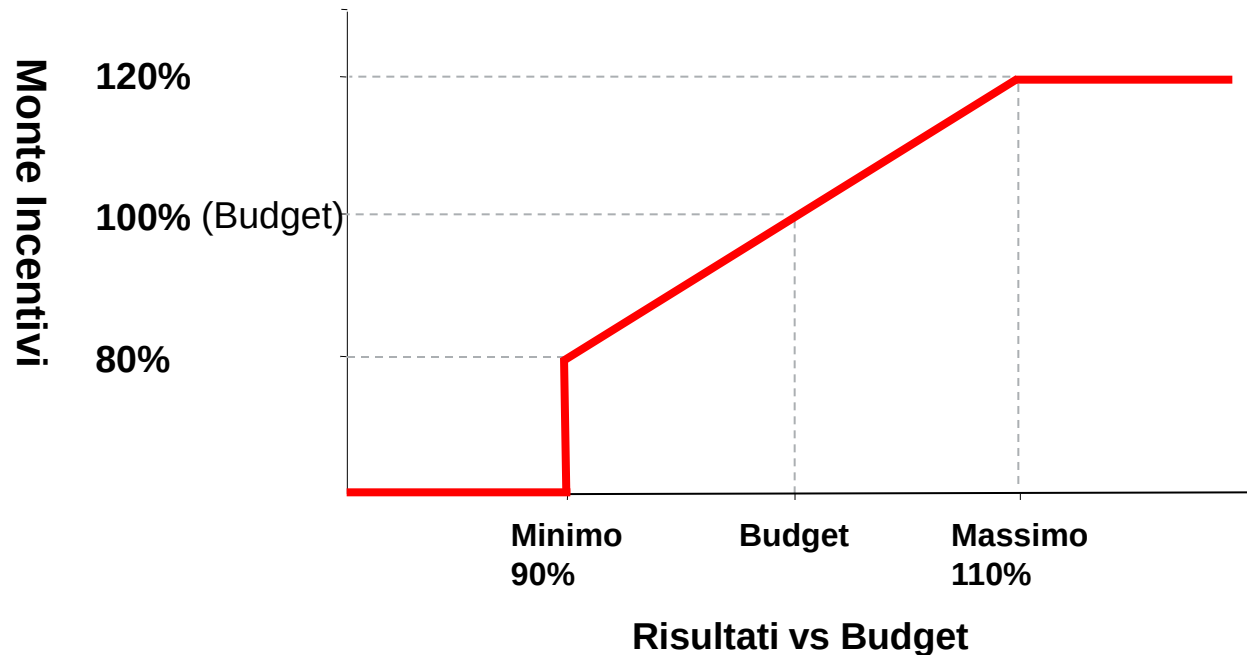


Valore dell'incentivo e composizione degli obiettivi

- Il valore complessivo degli incentivi a budget (monte incentivo) può essere determinato in percentuale rispetto al grado di raggiungimento dei risultati aziendali attesi
- Possono essere previste una soglia minima di accettabilità ed una massima rispetto all'obiettivo (target) previsto (es - 10% del budget)
- Il valore dell'incentivo individuale al raggiungimento degli obiettivi (target) sarà quindi modificato in base alla percentuale di raggiungimento dei risultati aziendali
- Possono essere previsti obiettivi aziendali ed obiettivi individuali e può essere misurato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo,

Il monte incentivi

Il monte incentivi previsto per tutti i dirigenti varia in funzione del livello di raggiungimento del risultato aziendale (Margine Operativo, Fatturato, etc) secondo uno schema che potrebbe essere il seguente



Definizione del Valore del Monte Incentivi

Il monte incentivi previsto per i dirigenti varia in funzione del livello di raggiungimento del risultato aziendale secondo lo schema seguente:

		Monte incentivi corrispondente
Grado di raggiungimento dell' obiettivo aziendale	1	< 90%
	2	Da 90% a 97%
	3	Da 97% a 105%
	4	Da 105% a 110%
	5	> 110%
		0
		80% monte incentivi
		100% monte incentivi
		110% monte incentivi
		120% monte incentivi

Calcolo del Monte Incentivo Aziendale

Il calcolo del Monte incentivo aziendale avviene nel seguente modo:

1. Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo
2. Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali
3. I punti così calcolati rappresentano il moltiplicatore da applicare all'incentivo maturato dal dirigente per il raggiungimento degli obiettivi individuali.

e iniziazione del valore dell'Incentivo Individuale

Importo dei punti conseguiti per livelli di risultato
per ciascun obiettivo

Grado di raggiungimento dell' obiettivo	Punti conseguiti	
	1	<90 %
	2	Da 90% a 97%
	3	Da 97% a 105%
	4	Da 105% a 120%
	5	> 120 %
		0
		80% peso dell'obiettivo
		100% peso dell'obiettivo
		120% peso dell'obiettivo
		150% peso dell'obiettivo

Calcolo dell'Incentivo Individuale

Il calcolo dell'incentivo individuale avviene nel seguente modo:

1. Si moltiplica il peso di ciascun obiettivo per il grado di raggiungimento del risultato conseguito ottenendo il punteggio di ogni obiettivo
2. Si sommano i punteggi ottenuti per tutti gli obiettivi e si ottengono i punti totali
3. Si moltiplica l'incentivo al target per i punti totali diviso
4. L'importo così calcolato rappresenta l'incentivo conseguito dal Dirigente per il raggiungimento degli obiettivi individuali
5. Si moltiplica l'incentivo conseguito per gli obiettivi individuali per il moltiplicatore relativo ai risultati aziendali diviso 100

Esempio di Scheda Obiettivi Aziendali

Descrizione	Peso	Livello risultato (000.000)					Risultato Conseguito	Punti Ponderati
		1	2	3	4	5		
MARGINE OPERATIVO LORDO DI 15 MILIONI DI EURO	60%	<13,5	13,5-14,55	14,55-15,75	<u>15,75-16,5</u>	>16,5 Mil	16,0	66
FATTURATO TOTALE DI 100 MILIONI DI EURO	40%	<90	90-97	<u>97-105</u>	105-110	>110 Mil	104,0	40

Totale punti 106

MOLTIPLICATORE AZIENDALE

LIVELLO RISULTATO		1	2	3	4	5
% del risultato al target		<90%	90-97	97-105	105-110	>110%
PUNTI CONSEGUITI		0	80	100	110	120

Esempio di Sistema di Incentivazione

Titolo: Resp. Amministrazione e Finanza

Nome:

Retribuzione: € 100.000,00

Incentivo al Target: € 20.000,00

Moltiplicatore Aziendale: 106

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Riduzione dei costi aziendali del 5%	40%	<4,75%	4,75-4,85%	4,85-5,25%	5,25-6,00%	>6%	5,10%	40
2.	Riduzione di 15 giorni dei tempi medi di pagamento dei clienti	30%	<13	13-14	15	16-17	>17	15 giorni	30
3.	Ridurre del 10% del costo della Funzione	30%	<9 %	9-9,7%	9,7-10,5%	10,5-12%	>12%	9,5%	24

Totale punti 94

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:

$$94/100 \times 20.000,00 \text{ €} \times 106/100 = 19.928,00 \text{ €}$$

Esempio di Sistema di Incentivazione

Titolo: Responsabile Stabilimento

Nome:

Retribuzione: € 90.000,00

Incentivo al Target: € 18.000,00

Moltiplicatore Aziendale: 106

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Mettere in funzione Sito produttivo entro il 9/09	40%	<10/09	10/09	09/09	15/09/09	08/08	09/09	40
2.	Produrre la quantità del modello prevista in piano ad un costo inferiore a 10 milioni €	40%	>11	11-10,30	10,3-9,5	9,5-8,0	<8 Mil	10.500.000	32
3.	Ridurre gli scarti di produzione del 7%	20%	<6,3 %	6,3%-6,8%	6,8-7,35	7,35%-8,4%	>8,4%	6,5%	16

Totale punti 88

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:

$$88/100 \times 18.000,00 \text{ €} \times 106/100 =$$

$$= 17.107,00 \text{ €}$$

Esempio di Scheda Incentivazione

Titolo: Responsabile Commerciale
Nome:
Retribuzione: € 110.000,00
Incentivo al Target: € 22.000,00
Moltiplicatore Aziendale: 106

Livello risultato

Obiettivo e risultato al target		Peso	<90% 1	90-97% 2	97-105% 3	105-120% 4	>120% 5	Risultato Conseguito	Punti Ponderati
1.	Riduzione dei tempi medi dei pagamenti di 15 giorni	20%	<13	13-14	15	16-17	>17	15 giorni	20
3.	Aumentare la quota di mercato del prodotto del %5	30%	<4,75	4,75-4,85%	4,85-5,25	5,25-6,0%	>6%	6,02%	45
4.	atturare per il prodotto in lancio 5 milioni €	50%	<4,75	4,75-4,85	4,85-5,25	5,25-6,0	>6 Mil	4.800.000	40

Totale punti 105

LIVELLO RISULTATO	1	2	3	4	5
% del risultato al target	<90	90-97	97-105	105-120	>120
PUNTI CONSEGUITI	0	80	100	120	150

Calcolo Incentivo:

$$105/100 \times 22.000,00 \text{ € } 106/100 =$$

$$= 24.486,00 \text{ €}$$